



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 14 /SEZAUT/2015/INPR

Adunanza del 9 aprile 2015

Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di referto

Adolfo Teobaldo De GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Mario FALCUCCI, Antonio DE SALVO, Ciro VALENTINO, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Teresa BICA, Diodoro VALENTE, Agostino CHIAPPINIELLO, Mario PISCHEDDA, Rosario SCALIA, Francesco PETRONIO
Consiglieri	Carmela IAMELE, Rinieri FERONE, Silvio DI VIRGILIO, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Alessandro PALLAORO, Licia CENTRO, Stefania PETRUCCI, Angela PRIA, Simonetta BIONDO
Primi Referendari	Francesco ALBO, Dario PROVVIDERA, Francesco BELSANTI

Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

Visto l'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e s.m.i.

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (di seguito TUEL);

Visti, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 227, dell'anzidetto TUEL nel testo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che dispone, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, l'applicazione della procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, nonché i successivi commi 3 e 6, quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 1 quater, comma 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, riguardante l'invio telematico alla Corte dei conti dei documenti contabili degli enti locali;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il D.M. dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con decreto ministeriale 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120), che fissa modalità, tempi e criteri per l'invio telematico dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della l. 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite 3 luglio 2003, n. 2 (G.U. 16 luglio 2003, n. 163), nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. 2 luglio 2008, n. 153);

Vista la propria deliberazione n. 4/SEZAUT/2012/INPR del 23 febbraio 2012, con la quale sono stati esaminati gli aspetti disfunzionali connessi al mancato adempimento dell'obbligo previsto dal citato art.227 del TUEL;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 669 del 30 marzo 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Paola Cosa

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 227, comma 6, del TUEL, nel testo introdotto dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), come modificato dall'art. 1 quater del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, gli enti locali, di cui all'art. 2 del medesimo TUEL, inviano telematicamente, attraverso il sistema SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali), alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti i rendiconti corredati degli altri documenti contabili ivi indicati;

- che ai sensi dell'art. 227, comma 3, del TUEL, i suddetti rendiconti sono inviati alla Sezione delle autonomie per il referto di cui all'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, a norma del quale la Corte dei Conti riferisce al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali;

- che l'esame del consuntivo è anche finalizzato all'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo il quale la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali, in relazione al Patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

- che con decreto 24 giugno 2004 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con decreto ministeriale 9 maggio 2006, sono stati stabiliti modalità e tempi per l'invio telematico dei dati contabili degli enti locali;

- che, ai sensi dell'art.3, comma 7, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, è previsto che, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, le amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui;

- che, ai sensi dell'art.78 del citato d.lgs. n. 118/2011 è disciplinata la sperimentazione delle disposizioni recate dal Tit. I dello stesso decreto, relative ai principi contabili generali ed applicati nonché agli schemi di bilancio;

- che ai sensi dell'art. 11, comma 15, è previsto che, a decorrere dal 2015, gli enti, che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione, di cui all'art. 78, adottino lo schema di bilancio del rendiconto della gestione (allegato n. 10), che assume valore a tutti gli effetti giuridici, al quale affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, lo schema di rendiconto vigente nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del D.P.R. n. 194/1996.

CONSIDERATO

- che la Sezione delle autonomie, ogni anno, con apposita deliberazione, fissa tempi e modalità degli adempimenti cui sono tenuti gli enti per l'invio dei rendiconti, in coerenza con i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei rendiconti da parte dell'organo consiliare, previsti in via ordinaria al 30 aprile dell'anno successivo, dall'art. 227, comma 2, del TUEL;

- che è necessario diramare le consuete istruzioni circa la trasmissione telematica dei rendiconti 2014, precisando, in proposito, che deve essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it. nel periodo dal 1° giugno al 15 luglio 2015, secondo il calendario indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento e che, in caso di mancata quadratura a sistema del conto inviato, l'obbligo di cui al comma 6 dell'art.227 del TUEL non potrà ritenersi assolto;

- che il sistema SIRTEL in vigore è articolato sulla base degli schemi del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e che, pertanto, l'acquisizione dei dati dei rendiconti 2014 risulta tecnicamente vincolata dalla compilazione dei predetti schemi;

- che la medesima trasmissione telematica dei rendiconti 2014, per gli enti locali delle Regioni a Statuto Speciale, per i quali la specifica legislazione preveda termini diversi da quello stabilito dall'art. 227 del TUEL, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del predetto, eventuale, diverso termine.

DELIBERA

ART. 1

Adempimenti delle Province e dei Comuni

1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni debbono inviare alla Sezione delle autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, ed in base alle indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell'esercizio 2014, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi, nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo il seguente ordine:

- dal 1° al 30 giugno 2015 le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;

- dal 15 giugno al 15 luglio 2015 i Comuni fino a 19.999 abitanti;

- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dal più volte ricordato art. 227 TUEL;

2. Entro i predetti termini le Amministrazioni provinciali ed i Comuni sono tenuti ad inviare alla Sezione delle autonomie, all'indirizzo di posta elettronica: sezione.delle.autonomie.rendicontazione.informatica@corteconti.it, il quadro dimostrativo del risultato di amministrazione -esercizio 2014- allegato alla delibera di Giunta di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, prevista

dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014.

ART. 2

Adempimenti per le Comunità montane

1. Le Comunità montane o le analoghe forme associative presenti nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, dal 30 giugno al 15 luglio 2015 devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie -per via telematica- il rendiconto dell'esercizio 2014, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

ART. 3

Adempimenti per gli enti in sperimentazione

1. Gli enti che dal 2014 hanno partecipato alla sperimentazione trasmettono i dati contenuti nel rendiconto compilato in base alla disciplina vigente nel 2014, predisposto a fini conoscitivi, come previsto dall'art.11, comma 15 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, fatta eccezione per il quadro generale riassuntivo della gestione, allegato (n.8) al rendiconto armonizzato, che dovranno trasmettere all'indirizzo di posta elettronica: sezione.delle.autonomie.rendicontazione.informatica@cor.teconti.it.

2. Tutti gli enti in sperimentazione possono non inviare i quadri relativi al conto economico, al conto del patrimonio, nonché al prospetto di conciliazione.

ART. 4

Adempimenti delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2014

1. Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2014 devono trasmettere alla Sezione delle autonomie per via telematica, entro il 15 luglio 2015, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

a) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;

b) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.

2. La trasmissione per via telematica del rendiconto 2014, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto rimane, in ogni caso, adempimento non eludibile, anche decorso il termine del 15 luglio 2015.

3. Il rendiconto da trasmettere, relativo all'esercizio finanziario 2014, dovrà essere corredato della documentazione indicata nel precedente art. 1, comma 2.

Il Relatore

f.to Paola COSA

Il Presidente

f.to Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2015

Il Dirigente

f.to Renato PROZZO